

## Locazioni brevi

La nuova presunzione di imprenditorialità

## Locazioni brevi

L'articolo 4, DL 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi

Locazioni brevi:

- contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (vale classificazione catastale);
- di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
- stipulati da persone fisiche;
- al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa;
- direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96).

## *Locazioni brevi*

Contratti assimilati alle locazioni brevi:

- i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori etc.);
- i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori etc.).



Applicazione della cedolare secca

Anche ai redditi derivanti dai contratti di sublocazione e a quelli derivanti dalla locazione del comodatario che invece costituirebbero redditi diversi.

## *Locazioni brevi*

Obblighi in capo agli intermediari qualora intervengano:

- ❖ trasmettere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, i dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite;
- ❖ qualora intervengano nella fase di pagamento obbligo di applicazione della ritenuta del 21%.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di dati relativi a tali contratti è punita con la sanzione:

- ✓ da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 1 del D.lgs. 18.12.97 n. 471);
- ✓ da 125,00 a 1.000,00 euro se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

## Locazioni brevi

Le novità della Legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 595:

*«con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile»*



- Presunzione assoluta o relativa?
- Il tema dell'organizzazione
- La durata, un solo mese?

## *Locazioni brevi*

- ❑ Obblighi conseguenti:
  - ✓ apertura partita Iva;
  - ✓ Registro delle imprese;
  - ✓ Posizione previdenziale;
  - ✓ Operazioni esenti Iva;
  - ✓ Scritture contabili;

## *Locazioni brevi*

Determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 90 co. 1 del TUIR concorre alla formazione del reddito d'impresa una somma pari al maggiore tra i seguenti due importi:

- rendita catastale (rivalutata del 5%);
- canone di locazione, ridotto nel limite del 15% delle spese di manutenzione ordinaria sostenute e documentate (intendendosi per tali gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DPR 380/2001).

# Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione

Novità del DL 137/2020 convertito (DL "Ristori")

## *Cfp riduzione canone* > 450

L'art. 9-quater del DL 137/2020 (conv. L. 176/2020) prevede un **contributo a fondo perduto**, per l'anno 2021, a favore del locatore che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29.10.2020, per immobili siti nei comuni ad **alta tensione abitativa** e adibiti dal locatario ad **abitazione principale**.



La medesima riduzione è stata ripresa anche dall'art. 1 co. 381 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) senza tuttavia alcun riferimento alla data del 29 ottobre 2020.



Come gestire la duplicazione normativa?

## *Cfp riduzione canone*

Il contributo spetta:

- Nella misura del 50% della riduzione accordata;
- Fino ad un massimo di 1.200 euro annui per locatore;
- Nei di spesa previsti in 50 milioni di euro;
- sia a privati, sia a enti non commerciali, sia a imprese (come chiarito dall'Agenzia in un incontro con la stampa specializzata il 15 gennaio);

Caratteristiche immobile:

- Ubicato in comune ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe 87/2003;
- Adibito ad abitazione principale;
- Categoria catastale A, eccetto A10

## *Cfp riduzione canone*

1. Non è previsto un limite minimo o massimo mensile, dunque il locatore potrebbe ridurre il canone in misura diversa per le singole mensilità e accedere comunque al beneficio. Ad esempio, egli potrebbe accordare una riduzione di 500 euro per i mesi di gennaio e febbraio (250 + 250), 300 per marzo, aprile e maggio (150 + 150 + 150), 200 per giugno e luglio (100 + 100) e ottenere così i 1.200 euro di contributo.
2. Il limite dei 1.200,00 euro complessivi di contributo annuo è fissato per singolo locatore, quindi, anche qualora il locatore sia parte di più contratti di locazione, il contributo non può superare il valore individuato dalla norma.

## *Cfp riduzione canone*

Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà le modalità applicative, nonché la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate.

**Bonus locazioni esteso fino ad aprile 2021 per strutture  
turistiche, agenzie di viaggio e tour operator**

## *Bonus locazioni fino ad aprile 2021*

L'art. 1 co. 602 della legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) ha modificato l'art. 28 co. 5 ultimo periodo del DL 34/2020, estendendo ulteriormente il credito d'imposta "originario", per le imprese turistico ricettive, fino al 30.4.2021, includendo anche agenzie di viaggio e tour operator tra i beneficiari dall'estensione.

Per le imprese turistico-ricettive il credito d'imposta era già stato esteso fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 77 del decreto Agosto (DI 104/2020) mentre per le agenzie di viaggio e tour operator, oltre agli iniziali mesi di marzo, aprile, maggio e giugno il DL Ristori-bis aveva previsto la proroga anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, a condizione di avere sede operativa in zona rossa e indipendentemente dal volume di ricavi

## *Bonus locazioni fino ad aprile 2021*

Estensione senza soluzione di continuità anche per agenzia di viaggio e tour operator?

Strutture turistico ricettive:

- ❖ 60% del canone di locazione;
- ❖ 50% in caso di affitto di azienda o di contratto di prestazione di servizi;
- ❖ Indipendentemente dal volume d'affari dell'esercizio precedente;
- ❖ A condizione di un calo del fatturato nel mese di almeno 50%

Agenzie di viaggio e tour operator:

- 60% del canone di locazione;
- 30% in caso di affitto di azienda o di contratto di prestazione di servizi
- Indipendentemente dal volume d'affari dell'esercizio precedente
- A condizione di un calo del fatturato nel mese di almeno 50%

*Quesito*

Utilizzo del bonus locazioni acquistato entro il 31 dicembre?

Articolo 122, DI 34/2020

Provvedimento 1° luglio 2020, Agenzia delle Entrate


Circolare 14 del 6 giugno 2020

Risposta ad interpello 449/2020

Possibili rimedi:

Mancata accettazione?

Utilizzo in dichiarazione?



Il quadro VA

*Versamenti sospesi – rigo VA 16*

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

	Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1	<b>2</b>	,00	3	,00	5	,00
7		,00	9	,00	11	,00
13		,00	15	,00	17	,00

VA16

<p>- il <b>codice 2</b></p>	<p>Se si tratta di soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel <b>territorio dei comuni di cui all'allegato 1</b> del Dpcm del 23 febbraio 2020 – cioè nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterleno; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo'.</p>	<p>Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020, il DM 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso <b><u>tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>21.02.2020 - 31.03.2020</b></p>
-----------------------------	---	--

## Versamenti sospesi – rigo VA 16

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1 <b>4</b>	,00	3	,00	5	,00
7	,00	9	,00	11	,00
13	,00	15	,00	17	,00

VA16

<p>- il codice 4</p>	<p>Se si tratta di <b>soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa</b> nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma</p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma, sono sospesi i termini dei versamenti relativi <b>all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020</b>. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.</p>
----------------------	--	--

Iva marzo 2020

## Versamenti sospesi – rigo VA16

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1 <b>5</b>	,00	3	,00	5	,00
7	,00	9	,00	11	,00
13	,00	15	,00	17	,00

VA16

<p>- Il codice 5</p>	<p><b>Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, lett. b) del DL n. 18, del 17 marzo 2020 (es. federazioni sportive, ecc.)</b></p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, lett. b), del DL n. 18 del 17 marzo 2020, sono sospesi i termini dei versamenti <b>IVA in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020</b>. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.</p>
----------------------	--	---

Iva da marzo a giugno 2020

*Versamenti sospesi – rigo VA 16*

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1 <b>6</b>	,00	3	,00	5	,00
2	,00	4	,00	6	,00
7	,00	8	,00	9	,00
10	,00	11	,00	12	,00
13	,00	14	,00	15	,00
16	,00	17	,00	18	,00

VA16

08.03.2020 – 31.05.2020

<p>- Il <b>codice 6</b></p>	<p>Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con <b>ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019</b> (art. 62, c. 2, D.L. n. 18/2020)</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle <b>Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</b> (art. 62, c. 3, D.L. n. 18/2020)</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto nel periodo compreso <b>tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020</b>. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle <b>Province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</b>, la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.</p>
-----------------------------	---	---

## Versamenti sospesi – rigo VA 16

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1 <b>7</b>	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00
7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00
13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00

VA16

Iva aprile 2020

- Il <b>codice 7</b>	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di di. marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono sospesi per il mese di aprile 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:</li> <li>- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;</li> <li>- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle <b>province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti</b>, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.</li> </ul>

*Versamenti sospesi – riga VA 16*

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1 <b>8</b>	,00	3	,00	5	,00
2	,00	4	,00	6	,00
7	,00	9	,00	11	,00
8	,00	10	,00	12	,00
13	,00	15	,00	17	,00
14	,00	16	,00	18	,00

VA16

Iva maggio 2020

**- Il Codice 8**

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per il **mese di maggio 2020** i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti**, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019

## Versamenti sospesi – rigo VA 16

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1 <b>9</b>	,00	3	,00	5	,00
2	,00	4	,00	6	,00
7	,00	9	,00	11	,00
8	,00	10	,00	12	,00
13	,00	15	,00	17	,00
14	,00	16	,00	18	,00

VA16

Iva aprile e maggio 2020

<p>- Il codice <b>9</b></p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una <b>diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019</b> e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l'attività in data <u>successiva al 31 marzo 2019</u> (art. 18, c. 1, 3, 5 e 6, D.L. n. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi per i mesi di <b>aprile e maggio 2020</b> i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019;</li> <li>– i soggetti per i quali si verificano contestualmente le condizioni indicate ai precedenti codici evento 7 e 8.</li> </ul>
-----------------------------	---	---

*Versamenti sospesi – rigo VA 16*

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19					
Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1 <b>12</b>	,00	3	,00	5	,00
2	,00	4	,00	6	,00
7	,00	9	,00	11	,00
8	,00	10	,00	12	,00
13	,00	15	,00	17	,00
14	,00	16	,00	18	,00

VA16

Iva novembre 2020

- Il codice 12	<p>Soggetti esercenti attività economiche varie - Sospensione versamenti IVA in <b>scadenza nel mese di Novembre 2020</b> (art. 13-ter D.L. n. 137/2020)</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di novembre 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</li> <li>- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis D.L. n. 137/2020;</li> <li>- i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del D.L. n. 137/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.</li> </ul>
----------------	--	--

## Versamenti sospesi – rigo VA16

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
1 <b>13</b>	,00	3	,00	5	,00
2	,00	4	,00	6	,00
7	,00	9	,00	11	,00
8	,00	10	,00	12	,00
13	,00	15	,00	17	,00
14	,00	16	,00	18	,00

VA16

Iva dicembre 2020

<p>- Il Codice 13</p>	<p>Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel <b><u>mese di Dicembre 2020</u></b> (art. 13-quater D.L. n. 137/2020)</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel <b><u>mese di dicembre 2020</u></b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I soggetti esercenti attività d'Impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei</li> </ul>
-----------------------	---	--

## *Versamenti sospesi – rigo VA 16*

ATTENZIONE - I soggetti che hanno fruito della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti IVA per effetto dell'emergenza sanitaria **devono** comunque **indicare** nei quadri **VH e VP**, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell'acconto.

## Versamenti sospesi – rigo VA 16/VQ1 c.7

Si ricorda che andrà compilato il quadro VQ, ove è stata prevista la nuova colonna 7, riguardante l'ammontare dell'IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra:

- il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019
- e la data di presentazione della dichiarazione per il 2020.

<b>QUADRO VQ</b>		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo		IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	
<b>VERSAMENTI PERIODICI OMESSI</b>		1	2	3	4		
Anno		<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>		
<b>VQ1</b>		5	4	7	8		
IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità		<input type="text" value="00"/>	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	<input type="text" value="00"/>	<b>Versamenti sospesi per eventi eccezionali</b>	Credito maturato	
			<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	
9		Codice fiscale		10	11		
<input type="text"/>				Modulo	Gruppo		
				<input type="text"/>	<input type="text"/>		

*Versamenti sospesi – rigo VA 16*

Effetti sul credito?

VL30		Ammontare IVA periodica		1		,00	
		IVA periodica dovuta	2	3	IVA periodica versata	4	5
		,00	,00	,00	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	,00	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
							,00

- ✓ O nella dichiarazione Iva 2022, inserendo tali importi nel quadro VQ
- ✓ o trattandosi comunque di versamenti spontanei questi dovrebbero essere indicati nella colonna 3 del rigo VL30 -> dichiarazione Iva 2021 integrativa.

## Baratto finanziario 4.0

## *Baratto finanziario 4.0*


### Perché?

- ❑ Carenza liquidità
- ❑ Fatturazione elettronica (SDI) – strumento che certifica il credito

### Compensazione multilaterale - Debiti-crediti tra le imprese

I crediti e i debiti derivanti da transazioni commerciali che risultano dalle fatture elettroniche i cui importi non sono ancora stati riscossi, potranno essere compensati tra loro.

*1 miliardo di fatture (B2B)*



*ALFA è debitore di BETA per € 200; BETA è debitore di GAMMA per € 300; GAMMA è debitore di ALFA per € 100*

	ALFA		BETA		GAMMA
--	--	--	--	--	--
Cris Gamma	(D) 100	Cris Alfa	(D) 200	Cris Beta	(D) 300
Devs Beta	(A) 200	Devs Gamma	(A) 300	Devs Alfa	(A) 100
--	--	--	--	--	--

600 totale di crediti -> - **100 per ciascuno** -> 300

Con compensazione multilaterale

Ridurre il ricorso credito bancario

Evitare i fallimenti da rischi di crediti non riscossi

*1 miliardo di fatture (B2B)*

**Liquidità sufficiente: 300**

*ALFA rimane debitore di BETA per € 100 e BETA di GAMMA per € 200; GAMMA non ha più debiti verso ALFA e vede ridotto di 100 il proprio credito (di fatto riscosso) verso BETA*

ALFA		BETA		GAMMA	
–	–	–	–	–	–
Cr.us Gamma	(D) 400 0	Cr.us Alfa	(D) 200 100	Cr.us Beta	(D) 400 200
Db.us Beta	(A) 200 100	Db.us Gamma	(A) 200 200	Db.us Alfa	(A) 400 0
–	–	–	–	–	–

E LA PA? L'F24 E' GIA' UN BARATTO  
«SPLIT PAYMENT» RIMANE – SPLIT LIST

## *1 miliardo di fatture (B2B)*

Ha i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, o piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

L'attuazione della nuova piattaforma elettronica di compensazione multilaterale dei debiti e crediti commerciali viene demandata a norme secondarie che dovranno individuare le modalità attuative e le condizioni di servizio relative alla suddetta piattaforma, sentito anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali.